



20 novembre 2024

---

# **Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti**

## **Rapporto esplicativo**

---

## Indice

1.	Punti essenziali del progetto .....	2
2.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	3
3.	Rapporto con il diritto europeo .....	3
4.	Commento ai singoli articoli .....	3

## 1. Punti essenziali del progetto

La nuova ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti si basa sull'articolo 5 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn)<sup>1</sup>, che delega al DATEC il compito di disciplinare le esigenze tecniche e le procedure relative alle garanzie di origine. Si inserisce inoltre nella revisione dell'OEn, volta a introdurre un sistema di garanzie di origine per i combustibili e i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi, l'idrogeno non rinnovabile e i carburanti a basse emissioni per l'aviazione. Essa ha dunque lo scopo di fissare le esigenze tecniche e le procedure concernenti le garanzie di origine per questi combustibili e carburanti (di seguito denominati collettivamente «combustibili e carburanti») nonché le condizioni per il loro utilizzo.

**Per i combustibili e i carburanti fisicamente importati o prodotti in Svizzera, l'organo di esecuzione emette garanzie di origine sul conto rispettivamente degli importatori e dei produttori.** Le informazioni riportate sulle garanzie di origine sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per il settore elettrico e si basano sullo standard europeo di certificazione energetica (EECS<sup>2</sup>) dell'Association of Issuing Bodies (AIB<sup>3</sup>), al fine di garantire la compatibilità con i sistemi delle garanzie di origine europei ai sensi della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (UE) 2018/2001 (RED II riveduta)<sup>4</sup>. Le garanzie di origine contengono ad esempio informazioni sugli impianti di produzione dei combustibili e dei carburanti, che i produttori e gli importatori sono tenuti a notificare all'organo di esecuzione, salvo per le importazioni bilanciate in massa<sup>5</sup>; tali dati devono essere certificati da auditor accreditati, tranne in caso di impianti già verificati in esecuzione di disposizioni normative da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) o per la cui produzione è stata rilasciata un'autorizzazione per un'agevolazione fiscale. Dettagliano altresì le caratteristiche dei quantitativi di energia prodotti o importati, che in linea di principio i produttori e gli importatori devono immettere nella banca dati dell'organo di esecuzione. Quanto alle informazioni relative all'importazione e all'esportazione, si basano sui dati comunicati dall'UDSC all'organo di esecuzione. Per le importazioni bilanciate in massa, è necessario registrare nella banca dati la relativa documentazione di accompagnamento<sup>6</sup>. I dati forniti vengono plausibilizzati dall'organo di esecuzione, che può effettuare sopralluoghi.

**Nel sistema svizzero delle garanzie di origine è possibile immettere anche garanzie di origine estere o altri certificati esteri concernenti i gas rinnovabili,** anche se i relativi combustibili e carburanti non entrano fisicamente in Svizzera, a condizione che i gas e i registri dei Paesi esportatori soddisfino rispettivamente una serie di esigenze ecologiche e tecniche. Queste garanzie di origine sono appositamente contrassegnate nel sistema e possono essere sia utilizzate sul mercato volontario sia, a certe condizioni, conteggiate nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) o nell'ambito dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; non possono invece essere prese in considerazione per la riscossione di tributi da parte dell'UDSC.

**Le garanzie di origine sono valide per un periodo di 18 mesi** a decorrere della data di emissione e, conformemente al nuovo articolo 4c OEn, in linea di principio devono essere annullate all'utilizzo del plusvalore ambientale proveniente dal combustibile o dal carburante a cui si riferiscono. L'annullamento

---

<sup>1</sup> RS 730.01

<sup>2</sup> European Energy Certificate System: standard europeo di certificazione energetica per l'energia elettrica e il gas. La definizione dello standard e il suo rispetto sono di competenza della Association of Issuing Bodies (AIB).

<sup>3</sup> Association of Issuing Bodies: raggruppamento degli enti competenti per l'emissione delle garanzie di origine, attualmente di 28 Paesi europei. Gestisce lo standard europeo di certificazione energetica (EECS) per l'energia elettrica e il gas e un'infrastruttura per l'importazione e l'esportazione delle relative garanzie di origine.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 2024/1711, 26.06.2024.

<sup>5</sup> Le importazioni di combustibili e carburanti rinnovabili bilanciate in massa ai sensi della RED II si contraddistinguono per il fatto che è possibile miscelare prodotti con differenti caratteristiche di sostenibilità e di diversa provenienza. Si tratta unicamente di prodotti che attraversano fisicamente la frontiera, e non di importazioni per mezzo della rete.

<sup>6</sup> Si tratta di dati necessari a identificare dal punto di vista contabile, lungo la catena di produzione e fornitura, i quantitativi forniti di biomassa sostenibile, distinguendoli da altre forniture di biomassa sostenibile.

deve avvenire entro il termine di validità della garanzia. Contestualmente, il fornitore del combustibile o del carburante indica il gruppo dei consumatori finali.

**Nei casi in cui una garanzia di origine debba essere imputata a uno strumento di politica energetica o climatica**, deve recarne apposita indicazione. I soggetti autorizzati possono effettuare l'imputazione in qualsiasi momento, ma al più tardi entro 18 mesi a partire dal mese di emissione della garanzia. L'imputazione può essere effettuata anche dai soggetti incaricati. I soggetti che annullano le garanzie effettuano l'attribuzione su richiesta dei clienti. L'attribuzione di una garanzia di origine a uno strumento di politica energetica o climatica è da considerarsi definitiva e non può essere modificata, se non dall'organo di esecuzione per correggere eventuali errori.

## 2. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione dell'OEn.

## 3. Rapporto con il diritto europeo

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione dell'OEn.

## 4. Commento ai singoli articoli

### Sezione 1: Garanzia di origine

#### Art. 1 *Contenuto e forma della garanzia di origine*

*Cpv. 1:* le garanzie di origine sono un «fascicolo di informazioni» elettronico. Il loro contenuto è regolato dallo standard europeo di certificazione energetica (EECS), che definisce i cosiddetti «attributi» che devono obbligatoriamente riportare; ulteriori attributi possono essere aggiunti se necessario. Nella banca dati del sistema svizzero di garanzie di origine vengono registrati e visualizzati come minimo i seguenti attributi e dati:

- Lett. a: la **designazione del combustibile o del carburante**. La lista dei combustibili e dei carburanti è stabilita tramite direttiva e si basa sull'allegato 2 dell'ordinanza del 20 novembre 1996<sup>7</sup> sull'imposizione degli oli minerali (OIOm).
- Lett. b: la **quantità** di combustibile o carburante prodotta in kWh (cfr. commento all'art. 6).
- Lett. c: la **designazione dei vettori energetici (ad es. energia elettrica, biomassa)** utilizzati per la produzione del combustibile o del carburante. Tale designazione deve essere conforme alla nota informativa (Factsheet) 5<sup>8</sup> dell'EECS, che stabilisce i codici utilizzabili (codici identificativi dei vettori energetici) ai sensi delle regole EECS.
- Lett. d: l'indicazione della **fonte di carbonio** utilizzata nella fabbricazione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa (i cosiddetti «combustibili e carburanti sintetici rinnovabili a base di carbonio»). La fonte di carbonio può essere CO<sub>2</sub> di origine fossile, geogenica, atmosferica o biogena. Tale indicazione serve a determinare l'impatto climatico del combustibile o del carburante.
- Lett. e: l'indicazione del **periodo di produzione** in mesi (come minimo un mese e come massimo un anno; cfr. art. 6).
- Lett. f: la **data di emissione del certificato originale** in caso di certificati esteri importati relativi a gas rinnovabili. Questa data segna l'inizio del periodo di validità (cfr. art. 2 cpv. 1).

<sup>7</sup> RS 641.611

<sup>8</sup> Factsheet 05 dell'EECS: Types of Energy Inputs and Technologies (AIB-2019-EECSFS-05 EECS Rules Fact Sheet 05), disponibile solo in inglese

- Lett. g: i dati relativi alle **emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall'utilizzo** del combustibile o del carburante. Tali dati devono essere calcolati con la metodologia di cui agli articoli 29 bis e 31 RED II riveduta, che stabiliscono valori standard e regole di calcolo, così che valori risultanti siano accessibili e confrontabili tra loro. Per i combustibili e i carburanti importati (incluso l'idrogeno) è possibile basarsi su eventuali certificazioni rilasciate nell'ambito di sistemi volontari ai sensi dell'articolo 30 paragrafo 4 RED II riveduta. È molto probabile che le importazioni provenienti dall'Unione europea (UE) siano certificate, essendo la certificazione necessaria per imputarle agli strumenti vincolanti dell'UE. Per i combustibili e i carburanti non certificati (ad es. combustibili e carburanti prodotti in Svizzera) è possibile indicare dati analoghi (ad es. valori standard come da allegati V e VI RED II riveduta). Se presenti, questi dati vengono inseriti automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni di cui alle lettere c e i.
- Lett. h: i dati dell'**impianto di produzione (in particolare denominazione e ubicazione)** da cui proviene il combustibile o il carburante, allo scopo di identificare con certezza l'impianto.
- Lett. i: i **dati tecnici dell'impianto di produzione**, quali il tipo di impianto, la tecnologia di produzione e la capacità di produzione. Per quanto riguarda i combustibili e i carburanti gassosi, i dati relativi alla tecnologia di produzione devono essere conformi alla nota informativa (Factsheet) 5 dell'EECS, che definisce i codici di tali tecnologie in base alle regole EECS. Per i combustibili e i carburanti liquidi, i codici sono ancora in fase di definizione.
- Lett. j: l'indicazione dell'eventuale ammontare dell'**aiuto finanziario** ricevuto dal produttore per la produzione del combustibile o del carburante. Per le importazioni questa informazione può essere omessa se non ottenibile.

Gli attributi sopraelencati valgono sia per le garanzie di origine rilasciate in Svizzera che per le garanzie di origine estere trasferite o altri certificati esteri relativi ai gas rinnovabili. Gli attributi da h a j non vanno indicati per i combustibili e i carburanti importati con il sistema di bilanciamento di massa (cfr. commento all'art. 5 cpv. 1) in quanto non noti.

Le informazioni obbligatorie di cui sopra possono essere integrate con ulteriori dati, per cui l'elenco delle informazioni che devono contenere le garanzie di origine è da intendersi come non esaustivo. Ad esempio, possono essere forniti dettagli aggiuntivi in merito alla qualità ecologica del combustibile o del carburante (ad es. allegando apposita certificazione). Sulle garanzie di origine dei gas rinnovabili deve inoltre figurare se il quantitativo fisico di energia è stato fisicamente importato insieme alla garanzia oppure se è stato semplicemente importato un certificato estero. Le garanzie di origine devono altresì indicare se sono state emesse ex novo oppure se sono state trasferite dall'attuale servizio di clearing dell'industria del gas (cfr. revisione dell'ordinanza sull'energia, art. 80a OEn). Alle garanzie di origine è infine possibile allegare eventuali documenti che comprovino, ad esempio, il rispetto dei criteri di sostenibilità.

*Cpv. 2:* spetta all'organo di esecuzione stabilire i dettagli tecnici.

## *Art. 2 Validità delle garanzie di origine*

*Cpv. 1:* la validità di 18 mesi dalla data di emissione è conforme alle disposizioni della RED II riveduta in materia di garanzie di origine (art. 19 par. 3). Le garanzie di origine che non sono più valide scadono automaticamente. Le garanzie di origine che sono state rilasciate sulla base di un certificato estero sono valide per 18 mesi a decorrere dalla data di emissione dello stesso.

*Cpv. 2:* conformemente all'articolo 4c OEn, le garanzie di origine devono essere annullate con diverse finalità, ma in linea di principio al momento dell'utilizzo del plusvalore ecologico del combustibile o del carburante a cui si riferiscono. L'annullamento deve avvenire entro il termine di validità della garanzia di origine. I detentori di una garanzia di origine possono assegnarla a uno o più strumenti vincolanti o volontari di politica energetica o climatica (purché i diversi strumenti siano compatibili tra loro), adducendola come prova dell'utilizzo dei combustibili o dei carburanti in questione. L'attribuzione può avvenire in momenti diversi a seconda dello strumento. Per ogni strumento (ad es. obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per gli importatori di carburanti, obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto

serra o CORSIA<sup>9</sup>), le relative basi giuridiche stabiliscono quali garanzie di origine possono essere assegnate e in quale momento, nonché la documentazione da addurre. Attribuzioni a strumenti e finalità di annullamento (cfr. art. 4c OEn) incompatibili tra loro (ad es. attribuzione a uno strumento svizzero e annullamento con finalità di esportazione) vengono tecnicamente impediti. Al fine di prevenire eventuali abusi, l'attribuzione di una garanzia di origine a uno strumento non può più essere modificata, se non dall'organo di esecuzione per correggere eventuali errori. Le garanzie di origine possono essere attribuite a uno strumento al più tardi 18 mesi dopo il mese di emissione; restano salvi i casi specifici previsti dalla legge, per i quali sono concesse scadenze più lunghe allo scopo di garantire la necessaria flessibilità nella fase esecutiva degli strumenti.

*Cpv. 3:* su richiesta, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 sono sospesi per la durata dello stoccaggio a lungo termine del combustibile o del carburante (solitamente come scorta obbligatoria per più di 18 mesi). La domanda di sospensione deve essere corredata della necessaria documentazione come prova dello stoccaggio a lungo termine.

### **Art. 3** Registrazione dei dati dei gruppi di consumatori finali

I soggetti che annullano le garanzie di origine devono indicare il gruppo di consumatori finali contestualmente all'annullamento, salvo se i combustibili o i carburanti vengono esportati.

Tale informazione verrà usata principalmente per compilare l'inventario svizzero dei gas serra conformemente alle disposizioni dell'ONU<sup>10</sup>, ovvero per registrare i combustibili e i carburanti rinnovabili e l'idrogeno impiegati nei diversi settori (economie domestiche, industria, servizi, trasporti, agricoltura, teleriscaldamento, energia elettrica). L'assegnazione del biogas al settore «Edifici» è un'esigenza dei Cantoni per poter adempiere meglio al loro obbligo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 9 della legge del 23 dicembre 2011<sup>11</sup> sul CO<sub>2</sub> e dell'articolo 45 in combinato disposto con l'articolo 55 della legge del 30 settembre 2016<sup>12</sup> sull'energia (LEne).

Se così previsto da specifiche disposizioni di legge, contestualmente all'annullamento possono dover essere forniti ulteriori informazioni o documenti, quali il numero di decisione per poter computare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti soggetti all'SSQE o all'obbligo di riduzione; l'identificatore federale dell'edificio (EGID) del consumatore finale in attuazione di disposizioni cantonali in materia di sostituzione di impianti di riscaldamento; o l'attestazione di avvenuta fornitura (ad es. copia della fattura o del buono di consegna), che i fornitori dovranno salvare nella banca dati.

## **Sezione 2: Notifica di impianti di produzione**

### **Art. 4** *Obbligo di notifica per impianti di produzione nazionali di combustibili e carburanti*

*Cpv. 1:* gli impianti di produzione devono essere notificati all'organo di esecuzione alla prima emissione di garanzie di origine per le quantità di energia prodotte, comunicando le informazioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g-j. Si tratta di dati che, in linea di massima, restano invariati e non dipendono dal periodo di produzione. Qualora tuttavia i dati di cui alle lettere c, d e g dovessero cambiare, vanno rilevati e comunicati conformemente all'articolo 6.

*Cpv. 2:* i produttori devono fare certificare i dati di cui al capoverso 1 da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore, così da minimizzare il rischio di rilevamenti errati di natura

<sup>9</sup> CORSIA: il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation impone sostanzialmente agli operatori di aeromobili, le cui emissioni annuali correlate a voli internazionali superano le 10 000 t di CO<sub>2</sub>, di raccogliere i dati sulle proprie emissioni di CO<sub>2</sub> e di redigere un rapporto a tale riguardo. Dal 2021, o non appena le emissioni globali del settore dell'aviazione superano il livello di emissioni del 2019, le compagnie aeree devono compensare parte delle loro emissioni di CO<sub>2</sub> tramite l'acquisto e la neutralizzazione di unità di emissioni di CO<sub>2</sub>. Dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatorio compensare le emissioni che superano l'85 per cento del livello di emissioni del 2019.

<sup>10</sup> Articolo 13 dell'Accordo di Parigi RS 0.814.012, decisioni della Conferenza delle Parti 18/CMA.1 e 5/CMA.3

<sup>11</sup> RS 641.71

<sup>12</sup> RS 730.0

dolosa o colposa. Si considera che la verifica di conformità sia già stata realizzata [cfr. cpv. 3] per gli impianti già controllati dall'UDSC in esecuzione di disposizioni normative (ai fini dell'autorizzazione come «stabilimenti di fabbricazione» per gli impianti che producono carburanti, ai sensi dell'articolo 28 della legge del 21 giugno 1996<sup>13</sup> sull'imposizione degli oli minerali [LIOM], e della concessione di agevolazioni fiscali, a norma dell'art. 12b LIOM. Con la revisione dell'articolo 35d della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e la conseguente introduzione di esigenze ambientali per l'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili, gli impianti di produzione di combustibili sono tenuti a nuova autorizzazione. Per tale motivo si è ritenuto opportuno limitare il carico burocratico dovuto all'applicazione delle due regolamentazioni (autorizzazione all'immissione in commercio dei combustibili e registrazione nel sistema delle garanzie di origine).

*Cpv. 3:* se a un produttore («fabbricante» ai sensi della OIOM) sono state rilasciate autorizzazioni da parte dell'UDSC (autorizzazione quale stabilimento di produzione o concessione di un'agevolazione fiscale a norma della LIOM), queste devono essere registrate nel sistema delle garanzie di origine.

*Cpv. 4:* qualsiasi modifica dei dati deve essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione. Ciò vale, in particolare, per le modifiche concernenti il nome e l'indirizzo dei gestori.

**Art. 5** *Obbligo di notifica per importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri*

*Cpv. 1 lett. a:* gli importatori (e non i produttori esteri) devono registrare nella banca dati delle garanzie di origine gli impianti di produzione da cui importano carburanti e combustibili, comunicando le informazioni di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g-j. Si tratta di attributi che, in linea di massima, restano invariati. Qualora tuttavia i dati di cui alle lettere c, d e g dovessero cambiare, vanno rilevati e comunicati conformemente all'articolo 6. Tale registrazione, che va fatta una sola volta, è richiesta anche se il combustibile o il carburante viene importato tramite intermediari e non direttamente dall'impianto di produzione estero. Come precisato all'articolo 4b capoverso 3 OEn, la registrazione non è richiesta se gli importatori dichiarano la merce importata utilizzando il sistema di bilanciamento di massa ai sensi della RED II riveduta (cfr. nota a piè di pagina 5 e commento all'art. 6 cpv. 4), essendo questi dati spesso ottenibili solo con un impiego sproporzionato di risorse; in tal caso le informazioni relative al rispetto dei criteri di sostenibilità e ai combustibili e ai prodotti vengono estrapolate dalla cosiddetta «documentazione di accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa». Vanno registrate nel sistema anche eventuali agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'articolo 12b LIOM (lett. b).

*Cpv. 2:* se non è stata concessa un'agevolazione fiscale, l'importatore deve fare certificare i dati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore, anche da enti di accreditamento esteri. All'atto pratico, tuttavia, tale obbligo riguarderà con ogni probabilità solo pochi casi, considerato che generalmente l'importazione di combustibili e carburanti rinnovabili avviene con agevolazione fiscale o sistema di bilanciamento di massa (ossia senza la necessità di notificare l'impianto di produzione). Come per l'articolo 4 capoverso 2, anche in questo caso si è ritenuto opportuno limitare il carico burocratico dovuto all'applicazione delle due regolamentazioni (autorizzazione all'immissione in commercio dei combustibili e registrazione nel sistema delle garanzie di origine).

*Cpv. 3:* qualsiasi modifica dei dati deve essere comunicata tempestivamente all'organo di esecuzione.

**Sezione 3: Rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione**

**Art. 6** *Obbligo di rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione*

*Cpv. 1:* i produttori hanno la responsabilità di assicurare il rilevamento dei dati di produzione degli impianti – ossia le quantità di energia prodotte in ciascun periodo per il quale viene rilasciata una garanzia

<sup>13</sup> RS 641.61

di origine – e di comunicarli all'organo di esecuzione, in particolare quelli enumerati all'articolo 1 capoverso 1 lettere b ed e. Conformemente allo standard internazionale applicabile, l'unità di misura utilizzata per le garanzie di origine è sempre il chilowattora (kWh), ed è in questa unità di misura che, di norma, i produttori devono immettere nel sistema i dati di produzione; fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili liquidi, che possono essere registrati anche in litri (l), successivamente convertiti automaticamente dal sistema in kWh sulla base di fattori di conversione internazionalmente riconosciuti. I suddetti dati vengono in seguito trasmessi dall'organo di esecuzione all'UDSC a fini fiscali. In caso di impianti che immettono in rete l'intera produzione di gas, va indicata la produzione netta misurata al punto di immissione. La produzione netta va indicata anche qualora tutta la produzione di gas venga consegnata a una stazione di rifornimento. Occorre invece registrare la produzione lorda per gli impianti che utilizzano parte della produzione in loco o per generare calore o energia elettrica. In caso di importazione di mix di combustibili o carburanti liquidi rinnovabili e fossili, le garanzie di origine sono rilasciate unicamente per la frazione rinnovabile, che va quindi opportunamente registrata nel sistema. La frequenza di comunicazione dei dati di produzione dipende dall'origine o dall'utilizzo dei vettori energetici prodotti: mensile se non vengono utilizzati né convertiti in loco (cpv. 1 lett. a n. 1 e 2); annuale se invece vengono trasformati in calore o energia elettrica sul posto (ovvero sul luogo di produzione, come in un impianto di depurazione delle acque reflue o in un'azienda agricola, solitamente mediante impianti di cogenerazione) (cpv. 1 lett. b), in modo da ridurre il carico burocratico per i soggetti che non vendono le garanzie di origine. La comunicazione a cadenza mensile dei dati di produzione dei carburanti di produzione nazionale (non necessaria in caso di trasformazione in energia elettrica in loco) è richiesta anche dall'OIOm e, per motivi di sistematica fiscale, dall'UDSC (cpv. 1 lett. a n. 2). La comunicazione dei dati deve avvenire, in caso di rilevamento mensile, entro il 6° giorno del mese successivo e, in caso di rilevamento annuale, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

*Cpv. 2:* per poter rilevare la produzione netta, la misurazione deve essere effettuata al punto di immissione in rete. Tale punto è stabilito dall'UDSC per i carburanti rinnovabili di produzione nazionale e per i gas rinnovabili liquefatti di importazione («punto di misurazione» ai sensi dell'art. 70 OIOm).

*Cpv. 3:* gli importatori e gli esportatori sono responsabili rispettivamente della corretta registrazione nel sistema delle garanzie di origine delle quantità di energia importate e dell'annullamento delle garanzie di origine di quelle esportate. I dati relativi alle importazioni e alle esportazioni sono comunicati all'organo di esecuzione dall'UDSC, che si basa sulle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione. La comunicazione avviene mensilmente entro la fine del mese successivo, come per le procedure doganali relative alle dichiarazioni di importazione.

*Cpv. 4:* gli importatori di combustibili e carburanti con il sistema di bilanciamento di massa ai sensi della RED II riveduta (cfr. nota a piè di pagina 5) devono registrare nel sistema la relativa documentazione di accompagnamento. Si tratta di informazioni necessarie a identificare dal punto di vista contabile, lungo la catena di produzione e fornitura, i quantitativi forniti di biomassa sostenibile, distinguendoli da altre forniture di biomassa sostenibile. La documentazione di accompagnamento attesta che il combustibile o il carburante rispetta le esigenze ecologiche della RED II riveduta.

#### **Art. 7**                    Obbligo di notifica per la statistica globale dell'energia

L'articolo 7 introduce la regola secondo cui tutti i produttori di biogas sono tenuti a comunicare all'organo di esecuzione la quantità totale di calore generata in loco mediante tale vettore energetico. Attualmente queste informazioni vengono raccolte a fini statistici dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per mezzo di un rilevamento separato direttamente presso i produttori (come parte della statistica globale dell'energia ai sensi dell'allegato 167 dell'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>14</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali [ordinanza sulle rilevazioni statistiche]), conformemente alla legge del 9 ottobre 1992<sup>15</sup> sulla statistica federale (LStat) e all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. In futuro, invece, come previ-

---

<sup>14</sup>            RS 431.012.1

<sup>15</sup>            RS 431.01

sto dall'articolo 4 capoverso 1 LStat, l'UFE potrà avvalersi del registro quale fonte di dati e quindi rinunciare in parte a questo rilevamento separato, sgravando quindi i produttori di biogas da questa ulteriore incombenza amministrativa. Le informazioni fornite in osservanza dell'articolo 7 possono essere usate esclusivamente per scopi statistici. Sempre a fini statistici, i produttori che non immettono nella rete del gas o non vendono a una stazione di rifornimento tutto il biogas prodotto sono tenuti a comunicare all'organo di esecuzione la potenza del combustibile (con riferimento al potere calorifico PC) e la potenza nominale elettrica e termica installata, inclusi eventuali ampliamenti (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* impone ai produttori che dispongono di un contatore di calore di comunicare tutta la produzione di calore ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell'impianto e le quantità vendute a terzi. Il valore da comunicare è quello misurato al contatore. Devono inoltre specificare la quantità totale fornita per ogni gruppo di consumatori (economie domestiche, industria, servizi, agricoltura, teleriscaldamento). Ad oggi non tutti gli impianti di biogas che producono calore sono dotati di un contatore. In assenza di contatore, la produzione termica viene calcolata indirettamente sulla base dei dati di cui all'articolo 1 capoverso 1 e all'articolo 7 capoverso 1, anche per gli impianti iscritti nel registro delle garanzie di origine dell'energia elettrica o i cui gestori consumano essi stessi il biogas senza venderlo (ad es. impianti di depurazione delle acque reflue). Qualora dovesse essere installato un contatore di calore, da quel momento in poi i dati di produzione andranno immessi nel sistema delle garanzie di origine.

Al *capoverso 3* viene stabilito che i produttori di combustibili e carburanti devono indicare le quantità di vettori energetici primari o fossili impiegati per la produzione in un'unità di misura appropriata, ovvero, a seconda del vettore, riportare il peso in tonnellate (t); il volume in metri cubi (m<sup>3</sup>), metri cubi standard (Sm<sup>3</sup>) o l a 15 °C; o il contenuto energetico in terajoule (TJ) o terawattora (TWh). Esempi sono il biogas prodotto a partire da vettori energetici primari, quali le biomasse solide (legno), e l'idrogeno ricavato da vettori energetici primari o fossili. Tali informazioni non devono invece essere fornite se non vengono utilizzati vettori energetici primari o fossili, ad esempio per la produzione di idrogeno da energia elettrica (elettrolisi) o di biogas secondo il metodo «tradizionale» da residui agricoli (liquame) o acque reflue industriali.

#### **Sezione 4: Trasferimento di garanzie di origine estere e di altri certificati esteri per gas rinnovabili**

##### *Art. 8*

Il *capoverso 1* disciplina le esigenze, di ordine sia ecologico (lett. a e b) che tecnico (lett. c), che devono soddisfare le garanzie di origine estere e altri certificati esteri concernenti i gas rinnovabili per poter essere registrati nella banca dati del sistema svizzero di garanzie di origine. Al fine di contenere l'onere a carico degli importatori di provare il rispetto delle esigenze ecologiche richiesto dal registro, tali condizioni si basano sulle procedure attualmente consolidate nel settore. I certificati esteri relativi a combustibili e carburanti, e in particolare all'idrogeno, che non sono stati immessi nella rete europea del gas non possono essere trasferiti (*lett. d*). Anche se la condizione di cui alla lettera d è soddisfatta, non si tratta di importazioni fisiche; ciò significa che, fiscalmente, continuano a essere considerati come gas naturale.

*Lett. a e b:* da aprile 2021 i principi dell'industria svizzera del gas in materia di biogas e altri gas rinnovabili esigono che i gas rinnovabili esteri messi in commercio tramite certificati soddisfino specifiche esigenze ecologiche. Tali disposizioni sono state sostanzialmente riprese nell'ordinanza in oggetto. Quest'ultima stabilisce che i gas rinnovabili prodotti a partire da biomassa devono essere fabbricati con rifiuti o residui di produzione ai sensi dell'allegato IX RED II riveduta o di definizioni nazionali equivalenti. Sempre secondo l'allegato IX RED II riveduta, per la produzione di biogas possono essere impiegate anche colture intermedie. Per quanto concerne invece i gas prodotti a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa, è necessario addurre la prova che questi ultimi sono stati fabbricati esclusivamente con energia elettrica rinnovabile. L'esecuzione si baserà sul regolamento delegato (UE)

2023/1184<sup>16</sup>, analogamente alla nuova ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili. Nei casi in cui le garanzie di origine per i gas rinnovabili siano state rilasciate sulla base di certificati esteri e a condizione che siano utilizzate sul mercato volontario, è ancora possibile dimostrare il rispetto delle esigenze ecologiche ricorrendo a sistemi di certificazione nazionali, sistemi volontari ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4 RED II riveduta o audit ex post svolti da società di audit riconosciute. Sarà poi l'organo di esecuzione a verificare, in fase esecutiva, che le esigenze siano effettivamente soddisfatte.

*Letf. c:* l'infrastruttura IT su cui poggia il sistema svizzero delle garanzie di origine assicura il collegamento con gli hub dell'AIB<sup>17</sup> e dell'ERGaR<sup>18</sup>, dove oggi si svolge gran parte del commercio transfrontaliero di gas rinnovabili. Si propone inoltre di stabilire i primi collegamenti anche con i registri nazionali che non sono allacciati all'AIB e all'ERGaR. Il sistema si rifarà agli standard EECS dell'AIB e agli standard CoO<sup>19</sup> dell'ERGaR, il che consentirà la corretta trasmissione tecnica dei certificati al confine nazionale. L'obiettivo è renderlo compatibile con la banca dati dell'UE di cui all'articolo 31 bis paragrafo 2 RED II riveduta. Una volta che questa soluzione dell'UE sarà operativa e i Paesi terzi potranno accedervi, tramite il sistema delle garanzie di origine gli operatori svizzeri potranno lavorare eventualmente anche con tale banca dati. I prodotti fisici bilanciati in massa possono essere registrati fin da subito nel sistema (cfr. commenti all'art. 5 cpv. 1 e all'art. 6 cpv. 4).

Il *capoverso 2* stabilisce che spetta all'UFE definire i criteri documentali volti a comprovare il rispetto delle esigenze ecologiche. I sistemi di certificazione i cui parametri consentono di verificare il rispetto di tali esigenze sono inseriti in una lista positiva, previo controllo da parte di un ente indipendente.

Il *capoverso 3* precisa che, qualora un CoO (Certificate of Origin, certificato di origine) venga trasferito nel sistema svizzero di garanzie di origine attraverso l'hub dell'ERGaR, esso debba essere cancellato dal registro del Paese di provenienza (cfr. la procedura dettagliata nelle Scheme Rules dell'ERGaR relative ai certificati di origine<sup>20</sup>). A trasferimento avvenuto, l'organo di esecuzione provvederà quindi a emettere una garanzia di origine svizzera basata sul certificato estero. La cancellazione non è invece necessaria in caso di trasferimento tramite l'hub dell'AIB, in quanto il trasferimento comporta l'eliminazione immediata dal registro di provenienza.

Il *capoverso 4* prevede un'eccezione alle esigenze tecniche che devono soddisfare i certificati esteri (cpv. 1 lett. c.), ovvero la possibilità di registrare nella banca dati i certificati provenienti da Paesi che non dispongono di un apposito registro per i gas rinnovabili immessi in rete. In tal caso gli importatori devono tuttavia comprovare l'esclusione del doppio conteggio commerciale. Per quanto concerne le altre condizioni di cui al capoverso 1, valgono anche per questi certificati.

## **Sezione 5: Organo di esecuzione**

### **Art 9                    Gestione di una banca dati**

Il compito primario dell'organo di esecuzione è la gestione una banca dati per la registrazione degli impianti nonché per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza, la trasmissione e l'annullamento delle

---

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11.

<sup>17</sup> Cfr. nota a piè di pagina 3.

<sup>18</sup> European Renewable Gas Registry: L'ERGaR è stato istituito nel 2016 come cooperazione tra vari registri nazionali consolidati per il gas rinnovabile in Europa, allo scopo di consentire il trasferimento internazionale dei certificati relativi al gas rinnovabile tra i registri membri. ERGaR conta membri provenienti da 14 Paesi europei e gestisce un'infrastruttura per l'importazione e l'esportazione dei relativi certificati.

<sup>19</sup> Certificates of Origin

<sup>20</sup> ERGaR CoO Scheme – Scheme Rules: [https://www.ergar.org/wp-content/uploads/2022/05/ERGaR-CoO-Scheme-Rules\\_v1.2\\_clean.pdf](https://www.ergar.org/wp-content/uploads/2022/05/ERGaR-CoO-Scheme-Rules_v1.2_clean.pdf)

garanzie di origine. All'organo di esecuzione compete altresì verificare i dati relativi agli impianti di produzione forniti dagli importatori. Tale verifica avviene sulla base delle agevolazioni fiscali concesse e delle dichiarazioni doganali di importazione.

#### Art. 10 Controllo e sorveglianza

L'articolo 10 *capoverso 1* indica i dati che devono essere regolarmente plausibilizzati dall'organo di esecuzione. Si tratta dei dati relativi agli impianti e alla produzione che sono stati forniti direttamente dai produttori o dagli importatori (cpv. 1 lett. a e b), senza il controllo di un servizio federale (in particolare dell'UDSC che, nel caso delle importazioni, immette ad esempio direttamente nel sistema delle garanzie di origine le quantità importate). Per gli impianti nazionali che producono carburanti rinnovabili, i dati vengono controllati contestualmente all'esame delle domande di agevolazione fiscale e di riconoscimento quali stabilimenti di produzione. Analogamente, alcuni dati relativi a impianti esteri vengono controllati dall'UDSC ai fini della concessione di agevolazioni fiscali. Nei due casi sopracitati non è richiesto un ulteriore controllo da parte dell'organo di esecuzione. Quanto ai combustibili e ai carburanti rinnovabili importati, vengono plausibilizzati i dati riportati nella documentazione di accompagnamento ai sensi dell'articolo 6 *capoverso 4*. Infine, per i certificati trasferiti in Svizzera relativi ai gas rinnovabili, i dati da plausibilizzare sono quelli che provano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 *capoverso 1*.

*Cpv. 2:* ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo, l'organo di esecuzione può effettuare sopralluoghi ed esigere un rinnovo della certificazione (ai sensi dell'art. 4 cpv. 2).

*Cpv. 3:* essendo i dati di cui al *capoverso 1* lettere a e b (dati degli impianti registrati, di importazione e di produzione) comunicati direttamente dai produttori e dagli importatori, non è da escludere che contengano errori. Qualora l'organo di esecuzione riscontri errori di compilazione, può esigerne la correzione da parte degli importatori e dei produttori. In caso di mancata correzione, l'organo di esecuzione non emette la garanzia di origine o cancella eventuali garanzie di origine già rilasciate.

*Cpv. 4:* un altro compito dell'organo di esecuzione è sorvegliare il trasferimento in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l'esportazione e l'importazione di garanzie di origine e altri certificati esteri relativi ai gas rinnovabili. Tale controllo avviene all'interno del sistema delle garanzie di origine. Al momento non è possibile esportare garanzie di origine svizzere. Per quanto concerne il riconoscimento delle garanzie di origine svizzere da parte dell'UE, non è più possibile dalla metà del 2021: l'UE riconosce garanzie di origine provenienti da Paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 11 RED II riveduta soltanto in presenza di un accordo di riconoscimento reciproco, che non è stato siglato tra la Svizzera e l'UE.

#### Art. 11 Altri compiti

*Cpv. 1:* se un operatore registrato necessita di un estratto della banca dati a conferma di una transazione effettuata all'interno del sistema delle garanzie di origine (ad es. attribuzione di una garanzia di origine a uno strumento o annullamento di una garanzia di origine), su richiesta l'organo di esecuzione provvede alla sua emissione.

*Cpv. 2:* l'organo di esecuzione assicura che per ciascuna quantità di combustibile o carburante certificata con una determinata garanzia di origine non siano emesse altre garanzie di origine. Ciò è reso possibile grazie all'infrastruttura tecnica adottata (banca dati delle garanzie di origine), che impedisce che per la stessa quantità di combustibili o carburanti vengano emesse più di una garanzia di origine.

*Cpv. 3:* per finanziare le sue attività, l'organo di esecuzione riscuote emolumenti sulla registrazione degli impianti e su altre operazioni realizzate dalla banca dati, fatturandole agli utilizzatori.

*Cpv. 4:* l'organo di esecuzione mette a disposizione dell'UFE tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.

*Cpv. 5:* l'organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno all'Association of Issuing Bodies (AIB) e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.